



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 77 del 04/05/2020

Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PRECAUZIONALI ED AGGIUNTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS"- PARCHI, GIARDINI, CIMITERI, AREE COMUNALI- AGGIORNAMENTO DEL 04 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Visti:

l'art. 50 del D.Lvo 267/2000

lo statuto comunale, ed in particolare l'art. 27 dello stesso

il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare gli artt. 1-2-3-50-51 dello stesso

Visti

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui *“Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”*;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante «*Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 lettera e) che statuisce testualmente: *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”*;
- vista in particolare **l'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 44 del 3 maggio 2020**

Considerato che si ravvisa la necessità di allineare il dispositivo della precedente Ordinanza 74 del 27 aprile 2020 alle statuizioni della richiamata Ordinanza 44/2020 della Regione Veneto

ORDINA

- ➔ la precedente e richiamata Ordinanza 74/2020 è prorogata sino a revoca espressa, per quanto di seguito non diversamente disposto.
- ➔ In deroga a detta pregressa Ordinanza è consentito l'accesso al parco Comunale di Via Buoizzi con orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nel rispetto di tutte le norme richiamate in premessa; è inoltre consentito l'accesso al Viale dei Nati per lo svolgimento delle attività motorie e sportiva parimenti nel rispetto della normativa richiamata in premessa.

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- ✓ l'efficacia della presente Ordinanza è subordinata all'effettiva riapertura delle aree come sopra individuate;
- ✓ la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Stazione Carabinieri di Occhiobello
 - alla Tenenza della Gdf di Occhiobello

Dalla Residenza Municipale

Occhiobello, lì 04/05/2020

Sottoscritta dal Sindaco
(COIZZI SONDRA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.